



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 15 del 18.03.2016

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	BERGOMI ALBERTO	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Presente		
GUZZAGO GIANNA	Presente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
OLIVINI PAOLO	Presente		

N. Presenti: 11

N. Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 8 dell'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - anno 2016", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare la determinazione delle aliquote per l'applicazione della componente IMU - anno 2016. Le aliquote IMU non sono state toccate rispetto all'anno scorso. Resta confermato, anche per l'anno 2016, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. La legge di stabilità 2016 non ha fatto altro che confermare in tutto e per tutto l'impianto che già abbiamo avuto modo di verificare nell'anno che si è appena chiuso, con l'eccezione dell'abolizione della TASI sulla prima casa e l'introduzione della riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti di 1° grado. Il gettito atteso è pari a 730 mila euro, più alto rispetto al 2015, per effetto di minori trattenute dello Stato. Giova ricordare che anche nel 2016 il gettito proveniente dai fabbricati industriali (7,6 per mille) verrà incassato direttamente dallo Stato e che una quota dell'IMU incassata dal Comune verrà trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale che altro non è che l'ammontare complessivo delle risorse destinate a tutti i comuni italiani. Ovviamente, ad una minore trattenuta di IMU da parte dello Stato corrisponderà un minor trasferimento di risorse statali per l'anno 2016. Allo stesso tempo va precisato che gli immobili adibiti ad abitazione principale per quanto riguarda la TASI e per i terreni agricoli, con riferimento alla sola IMU – sono stati esentati dal pagamento dell'imposta con la Legge di Stabilità 2016. E' evidente che le esenzioni hanno determinato l'esigenza di introdurre modalità di compensazione per i Comuni mediante un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). Nel complesso, si spera, che l'effetto sulle risorse complessive a disposizione dei Comuni sia neutro rispetto all'anno 2015".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, modificato con propria precedente deliberazione n. 14 in data odierna, in vigore dal 01 gennaio 2016 e delle sue componenti;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) aliquota di base: 0,76 per cento**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707, lettera b), punto 2 della Legge 27.12.2013 n. 147 che rettifica l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»*;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che l'art.1, comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) blocca per il 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelli applicati nel corso dell'anno 2015;

VISTO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2015, n. 254, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella G.U. 17 novembre 2015, n. 268 con il quale il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31 marzo 2016;

DATO ATTO che la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 18 febbraio 2016 ha espresso parere favorevole sul differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 al 30 aprile;

VISTO il D.M. 01.03.2016 che ha differito, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine di approvazione, da parte degli enti locali, dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RAVVISATA la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2016, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2015 e approvate con propria precedente deliberazione n. 21 del 22.06.2015, come segue:

- **aliquota abitazione principale**
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,52 per cento
- **aliquota altre fattispecie imponibili: 0,90 per cento**

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Alghisi G., Olivini P.), astenuti n. 01 (Bergomi A.), espressi per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:
 - **aliquota abitazione principale**
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,52 per cento
 - **aliquota altre fattispecie imponibili: 0,90 per cento**
- 3) **DI DARE ATTO** che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a euro 200,00, così come stabilito dalla normativa vigente;
- 4) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;
- 5) **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 15 DEL 18/03/2016

- DEL CONSIGLIO COMUNALE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (AREA ECONOMICA – FINANZIARIA - TRIBUTARIA)

- favorevole
 non favorevole

con le seguenti motivazioni:

Li, 14 MAR. 2016



Il Responsabile del servizio

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

- favorevole
 non favorevole

con le seguenti motivazioni

OVVERO

- attestazione che la presente delibera non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 14 MAR. 2016



IMPEGNO N. _____

Il Responsabile di ragioneria

L'istruttore addetto

[Handwritten signature]

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n.08, contrari nessuno, astenuti n. 03 (Alghisi G., Olivini P. Bergomi A.), espressi per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Camilla Gritti



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30.03.2016 al 14.04.2016 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).




Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvoti, 30.03.2016

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvoti 30.03.2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio